

CAMERA DEI DEPUTATI N. 750

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHERCHI, CAPRILI, MONTESSORO, MINOZZI, BARZANTI, PRO-
VANTINI, DONAZZON, PICCHETTI, TRABACCHINI, STRADA,
GRILLI**

Presentata il 9 luglio 1987

**Integrazioni alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernenti
la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse
geotermiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che si compone di soli due articoli, ha la finalità di integrare le autorizzazioni di spesa già previste nella legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

La legge finanziaria per l'anno 1987 ha infatti incrementato di 35 miliardi le somme finalizzate al sostegno della ricerca e della coltivazione delle risorse geo-

termiche. La sfasatura nei tempi di approvazione della legge finanziaria e della legge sulla geotermia non ha consentito di stabilire in quest'ultima legge, una autorizzazione di spesa allineata con le previsioni della finanziaria. Si rende quindi necessaria un'apposita disposizione legislativa, la cui rapida adozione consentirebbe la operatività della legge sulla geotermia con un volume di risorse più ampio di quello attualmente previsto in soli 35 miliardi di lire.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione di spesa).

1. La complessiva autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, è incrementata di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987, lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1989.

2. Al maggior onere di lire 35 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.